

S.C. TECNICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Direttore: Ing. Gabriele Cauli - gabriele.cauli@ospedale.al.it

Tel. 0131 20 6749/6902 – Fax 0131/444505

P.E.C.: segreteria tecnico@pec.ospedale.al.it

**MISURE COMPENSATIVE DI PREVENZIONE INCENDI
PRESSO L'OSPEDALE CIVILE E INFANTILE – Fornitura e
posa in opera di estintori carrellati e portatili**

Capitolato Speciale d'Appalto

<i>Filename</i>	<i>Data ultima modifica</i>
CSA.docx	03/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Valore complessivo posto a base di gara.....	3
Art. 3 - Requisiti di ammissione.....	4
Art. 4 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato.....	4
Art. 5 - Oggetto dell'appalto	5
Art. 6 - Osservanza del Capitolato Speciale D'appalto e di particolari disposizioni di Legge.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 8 – Fallimento dell'appaltatore.....	7
Art. 9 – Risoluzione del contratto.....	7
Art. 10 – Garanzia provvisoria.....	8
Art. 11 – Garanzia definitiva	8
Art. 12 – Coperture assicurative.....	9
Art. 13 – Disciplina del subappalto	9
Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto - Programma esecutivo del servizio - Piano di qualità di costruzione e di installazione - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni	10
Art. 15 – Penali	15
Art. 16 – Sicurezza.....	16
Art. 17 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art. 19 – Conto Finale	21
Art. 20 – Verifica di conformità, Certificato di Regolare Esecuzione e rata di saldo	21
Art. 21 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore.....	23
Art. 22 – Definizione delle controversie – eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di Contabilità - forma e contenuto delle riserve - Accordo bonario.	25
Art. 23 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Revisione dei prezzi.....	26
Art. 24 – Ulteriori disposizioni	27

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

In applicazione del D. Lgs 36/2023, in particolare delle previsioni dell'Allegato I.7 art. 32 comma 2, allo schema di contratto è allegato il Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPITOLO 1

3

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Azienda Ospedaliera di Alessandria intende inserire alcune misure compensative di prevenzione incendi presso l'Ospedale Civile e Infantile volte alla sicurezza di personale, pazienti e visitatori.

In particolare l'intervento in oggetto prevede la fornitura e la posa in opera di estintori carrellati e portatili ad implementazione dei presidi antincendio già presenti presso le strutture in oggetto, come di seguito riportato:

- n. 61 estintori carrellati a polvere da 50 kg classe al fuoco A-B1-C con provvista e posa di cartello identificativo;
- n. 21 estintori carrellati a CO2 da 21 kg classe al fuoco B1-C con provvista e posa di cartello identificativo;
- n. 6 estintori portatili a CO2 da 5 kg classe al fuoco 113B-C con provvista e posa di cartello identificativo.

Le aree di intervento sono individuate all'interno delle tavole grafiche e dovranno essere eseguite in conformità a quanto riportato.

L'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza degli elaborati allegati, delle norme e prescrizioni qui a seguito riportate, nonché alle ulteriori indicazioni date dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Valore complessivo posto a base di gara

L'importo complessivo a base di gara è stabilito in € **32.700,06** oltre l'I.V.A. (diconsi euro **trentaduemilasettecento/06** + I.V.A.); di cui:

- € **32.317,33** per servizi a misura (esclusa mano d'opera);

- € **289,53** mano d'opera per servizi a misura (non soggetta a ribasso);
- € **93,20** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in € **93,20** (derivante dal computo degli oneri interferenti), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, l'importo di € **32.317,33** per i lavori soggetti a ribasso d'asta (esclusa mano d'opera), nonché l'importo di € **289,53** per la mano d'opera (non soggetta a ribasso).

4

Gli operatori economici partecipanti al confronto di offerte dovranno indicare espressamente nella propria offerta i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiesti ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, compresi nell'Offerta per la verifica di congruità della stessa.

Il corrispettivo per i servizi è pertanto stabilito a misura, soggetto a variazione in funzione delle effettive quantità accertate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al *Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo I* del D.Lgs. 36/2023, nonché di quelli speciali.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è sempre soggetto all'autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'offerta deve essere formulata con riferimento alla quota parte delle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 4 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Per la disciplina delle modifiche del contratto in corso di esecuzione si rimanda a quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023

Potranno inoltre essere ammesse variazioni contrattuali - coerentemente a quanto stabilito dall'art. 120 comma 1, lett. a) - se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del art. 120, comma 6, del D. Lgs 36/2023, e se comprese entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto e comunque nei limiti del "CIG" stabilito nell'importo massimo di **39.000 €**.

Ai sensi dell'art. 20, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di servizi non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

CAPITOLO 2

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 5 - Oggetto dell'appalto

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di servizi ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà al DEC per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 9, art. 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, in armonia col programma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 sopra citato.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6 - Osservanza del Capitolato Speciale D'appalto e di particolari disposizioni di Legge

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, il presente Capitolato Speciale d'Appalto, e la seguente documentazione:

1. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
2. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
3. Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
4. L'elenco dei Prezzi Unitari;
5. Le polizze di garanzia;
6. Il DUVRI;

7. Il computo metrico estimativo;
8. Il computo metrico della sicurezza;
9. La stima dell'incidenza della manodopera;
10. Tavole grafiche con indicazione del posizionamento dei presidi antincendio.

Art. 8 – Fallimento dell'appaltatore

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023

Art. 9 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Quando il DEC o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

8

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Per quanto non disciplinato, trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 122 del codice.

Art. 10 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta garanzia provvisoria.

Art. 11 – Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova integrale applicazione quanto previsto nell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Coperture assicurative

A norma dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio all'esecuzione del contratto anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è fissato in € **32.700,06**.

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova integrale applicazione quanto previsto nell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Art. 13 – Disciplina del subappalto

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, La Stazione Appaltante, - tenuto conto delle peculiarità dei cantieri in ambito ospedaliero, dove le lavorazioni devono svolgersi con l'attività sanitaria in corso, e con l'intento di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro sia degli operatori di cantiere che degli operatori sanitari e comunque la massima tutela degli utenti tutti a qualunque titolo della struttura ospedaliera - come indicato nella determina a contrarre, prevede che le seguenti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto siano da eseguire a cura dell'aggiudicatario:

- GLOBAL SAFETY S.r.l. viale dell'Industria, 18 – 15067 Novi Ligure (AL)

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le seguenti lavorazioni - tenuto conto delle peculiarità dei cantieri in ambito ospedaliero, dove le lavorazioni devono svolgersi con l'attività sanitaria in corso, e con

l'intento di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro sia degli operatori di cantiere che degli operatori sanitari e comunque la massima tutela degli utenti tutti a qualunque titolo della struttura ospedaliera - pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto:

- quale regola generale tutte le lavorazioni non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto oltre il primo livello;
- la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, acquisito il parere non vincolante del DEC, dietro formale istanza dell'appaltatore, si riserva comunque la facoltà di concedere ulteriori livelli di sub appalto. Qualora la stazione appaltante non rilasci autorizzazione esplicita entro 15gg dall'istanza, deve intendersi formato il silenzio diniego.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova integrale applicazione quanto previsto nell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto - Programma esecutivo del servizio - Piano di qualità di costruzione e di installazione - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna di avvio dell'esecuzione del contratto all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante e comunicati all'appaltatore tramite il DEC, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dell'esecuzione delle prestazioni, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il DEC fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

E' facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore per i seguenti motivi:

- poiché l'inizio effettivo delle lavorazioni può essere vincolato a preminenti esigenze sanitarie, non verranno accolte istanze di recesso dell'esecutore per ritardi nella consegna dovute alla Stazione Appaltante.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Oltre a tale somma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Stante la particolarità dei luoghi in cui verranno eseguite le lavorazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto può provvedere all'avvio dell'esecuzione parziale del contratto. Nel caso di avvio parziale di esecuzione del contratto conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione del servizio che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di servizi, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal DEC, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione che determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico e che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Le disposizioni di consegna in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai servizi entro il termine improrogabile di **giorni 1** dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione del servizio.

Entro 10 giorni dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore presenterà al DEC una proposta di programma di esecuzione del servizio, di cui all'art. 32 comma 1, lett. b) Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento del servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le prestazioni ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il DEC d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal DEC.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo del servizio si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dal DEC.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal DEC, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i servizi in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale dell'avvio all'esecuzione del contratto, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione del servizio che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi servizi indicato dal programma esecutivo dei servizi redatto dall'Appaltatore e approvato dal DEC, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei servizi ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di avvio all'esecuzione del contratto, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione degli stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore

o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, nonché dello stato di avanzamento, delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei servizi sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei servizi viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le prestazioni, dedotti dal programma operativo, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei servizi sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra DEC ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC al DEC, l'ultimazione dei servizi non appena avvenuta. Il DEC procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 60** (diconsi **sessanta**) **giorni** naturali e consecutivi dalla data di avvio all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a consegnare i documenti di trasporto e la Dichiarazione di conformità di tutti i presidi antincendio oggetto dell'incarico entro e non oltre 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle prestazioni. Nel caso in cui quest'ultimo termine non venisse rispettato, i servizi non potranno dirsi conclusi con le conseguenze previste dal caso, anche se materialmente terminati. In caso di richiesta da parte dell'appaltatore, l'elenco esaustivo e le modalità di presentazione della documentazione alla Stazione Appaltante, potrà essere definito in occasione della consegna dei servizi, oppure nei giorni immediatamente successivi.

Resta inteso che – se non diversamente indicato negli elaborati progettuali – l'onere per la produzione e consegna alla stazione appaltante della documentazione sopra richiamata è già ricompensato nei prezzi contrattuali.

Art. 15 – Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**1% (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 122 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.)

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Sicurezza

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in osservanza a quanto recentemente disposto dal:

- DPCM del 11 marzo 2020;
- protocollo di regolamentazione, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'interno del cantiere del 14 marzo 2020 (applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente);
- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27.

Si ricordano le principali regole da adottare e rispettare durante le lavorazioni:

Informazione - Il datore di lavoro è chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni attraverso appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Tutto il personale è obbligato a informare il datore di lavoro dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale. Non è permesso l'ingresso o la permanenza nel cantiere alle persone con sintomi di influenza o comunque si trovino nella condizione di dover restare al proprio domicilio.

Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione - Tutto il personale è obbligato a rispettare regole precise all'interno del cantiere, in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza, l'utilizzo degli strumenti di protezione individuale in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Per i fornitori esterni ai cantieri - L'accesso di fornitori esterni al cantiere dovrà sottostare a precise procedure predefinite, per ridurre tutte le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è loro consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Nel caso sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con

orari flessibili e scaglionati.

Pulizia e sanificazione nel cantiere - Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d'opera e quelli a noleggio. Per il personale è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.

E' altresì fatto obbligo l'osservanza di quanto indicato nel protocollo di prevenzione dell'aspergillosi nosocomiale e l'esposizione a polveri inquinanti durante le prestazioni.

Dispositivi di protezione individuale - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza ma è evidentemente legata alla loro disponibilità in commercio. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Riorganizzazione del cantiere - Sono favorite le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, per una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni, anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l'obiettivo di diminuire i contatti.

Sulla base delle indicazioni di dettaglio fornite dal DEC, dovrà essere dato puntuale adempimento a quanto indicato Protocollo di prevenzione dell'aspergillosi nosocomiale e l'esposizione a polveri inquinanti durante le prestazioni in appalto (Allegato 4 al DUVRI).

L'Impresa si impegna a provvedere, ove necessario, alla pulizia quotidiana del luogo di lavoro e lo sgombrò, a servizi ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato o non facente parte delle opere, ripristinando lo stato preesistente, con particolare riferimento a quanto previsto nel protocollo di prevenzione dell'aspergillosi nosocomiale e l'esposizione a polveri inquinanti durante le prestazioni.

Il Committente provvederà a consegnare all'Appaltatore la propria analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ("Informativa sull'attività dell'Azienda Ospedaliera e sui fattori di rischio ad essa correlati") che include anche l'accesso, le attrezzature, gli impianti nonché le sostanze di lavoro ed i materiali utilizzati; avrà inoltre cura di informare l'Appaltatore riguardo:

- le vie di accesso da utilizzarsi e le procedure di evacuazione in caso di incendio dello stabile;
- dove sono custodite le chiavi d'accesso alle aree riservate;
- le persone addette ad accompagnare, se necessario, il personale incaricato;
- se necessario, l'equipaggiamento di protezione da utilizzarsi nelle vie di accesso e dove trovarlo;
- l'accesso all'edificio ed all'impianto, ai luoghi ed alle aree di lavoro.

Il Committente provvederà altresì a consegnare all'Appaltatore il Documento unico per la valutazione dei rischi di interferenza (di cui all'art. 26 del Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro), ove sono indicati i rischi associati alla esecuzione di attività che interferiscono fra loro e le modalità per eliminare o ridurre tali rischi.

A sua volta l'Appaltatore dovrà fornire una analisi del rischio per ogni luogo ed impianto in manutenzione, prendendo in considerazione anche i rischi dovuti ad attività interferenti, dando immediatamente informazione all'Ufficio tecnico dell'Amministrazione committente (e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione) di eventuali problematiche e/o proposte che dovessero emergere sui rischi dovuti ad attività interferenti, in modo da procedere ad una valutazione congiunta che potrà, fra l'altro comportare eventuali integrazioni da apportare al citato documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

In seguito all'analisi del rischio l'appaltatore adotterà tutte le misure necessarie e provvederà ad informare e formare il personale dando le opportune istruzioni.

L'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle scelte autonome dell'impresa riguardanti l'attività specifica eseguita presso l'Azienda ospedaliera.

L'appaltatore dovrà provvedere ad una nuova analisi del rischio se:

- l'uso dell'impianto o dell'edificio è mutato;
- sono state apportate notevoli modifiche all'edificio;
- dopo ogni eventuale incidente.

L'appaltatore è tenuto a contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda Ospedaliera per l'analisi dei rischi dei lavoratori per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Unico testo della Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori".

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio, la Stazione appaltante potrà aggiornare, anche su proposta dell'esecutore, il DUVRI.

Art. 17 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti delle somme dovute saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della L. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Ai fini della predetta tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore assume *tutti* gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla S.A., entro sette giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in merito all'identificazione dei propri conti correnti dedicati e/o delle persone autorizzate ad operare sui medesimi, così come la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.

In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla SA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Affidatario a riscuotere.

NON è ammessa la cessione dei crediti.

Art. 18 – Anticipazioni e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le condizioni indicate al comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento della prestazione.

Lo stato di avanzamento della prestazione è adottato con le modalità di seguito indicate.

Trattasi di appalto il cui corrispettivo è stabilito a misura.

Viene di seguito precisato l'importo di ciascuno dei gruppi delle prestazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee.

FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI	€ 32.606,86	99,71%
ONERI PIANI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€ 93,20	0,29%

Trattandosi di appalto il cui corrispettivo è stabilito a misura, per la redazione degli stati di avanzamento delle prestazioni, il DEC redige lo stato di avanzamento delle prestazioni.

L'importo per gli oneri di sicurezza sarà corrisposto senza ribasso, da allegare a ciascun stato avanzamento delle prestazioni, attestante il rispetto degli obblighi stabiliti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti dei servizi in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute, e del recupero dell'eventuale anticipazione (intendendosi quindi l'importo netto del certificato di pagamento, esclusa IVA), raggiunga un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00). In deroga a quanto indicato, l'ultimo pagamento in acconto, precedente alla rata di saldo, potrà essere di importo inferiore al limite sopra riportato.

I pagamenti in acconto non potranno superare l'importo complessivo pari all'90% (diconsi novanta per cento), dell'importo del contratto. Il residuo 10% (diconsi dieci per cento), costituirà la rata di saldo e sarà svincolato solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SI RISERVA DI NON INSERIRE IN CONTABILITA', NEL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI EFFETTUATI IN PALESE DISCORDANZA CON LE TEMPISTICHE INDICATE NEL CRONOPROGRAMMA, SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATE.

Nel compilare la situazione dei servizi che devono servire di base per il pagamento degli acconti si potrà - su richiesta dell'Appaltatore - contabilizzare, al prezzo contrattuale ed al netto della manodopera, il valore dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo e per una somma che nel complesso non può eccedere la metà della cauzione.

I materiali portati in contabilità rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore.

Quando, in relazione alle modalità precedentemente specificate, si dovrà effettuare il pagamento di una rata di acconto, il DEC redigerà lo stato d'avanzamento delle prestazioni, che sarà immediatamente trasmesso al Responsabile del Procedimento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi dal Responsabile del procedimento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi ai fini dell'emissione della fattura da parte

dell'appaltatore.

La fattura emessa dall'Appaltatore dovrà espressamente indicare gli estremi dell'ordinativo, pena la non ammissione al pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Conto Finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione del servizio.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Art. 20 – Verifica di conformità, Certificato di Regolare Esecuzione e rata di saldo

Secondo quanto stabilito dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, i contratti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

In conformità all'art. 116 comma 7 e all'art. 38 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, per il servizio in oggetto, la Stazione Appaltante sostituisce la Verifica di Conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione.

Conformemente a quanto statuito dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP entro tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Il certificato di regolare esecuzione conterrà i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 del D.Lgs 36/2023 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova integrale applicazione quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Per gli interventi non collaudabili o "non regolarmente eseguiti" o per quelli sui quali risulterà necessario sciogliere le riserve formulate dall'Affidatario, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

In tema di documentazione da produrre in capo all'appaltatore. Trova in ogni caso applicazione quanto disposto dall'art.15.

Coerentemente a quanto previsto dall'Art. 125 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste nel medesimo comma, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si potrà procedere allo svincolo della rata di saldo, il cui importo sarà conforme a quanto statuito dall'art.19.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 27 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione di CRE e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Al rilascio del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dal certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova integrale applicazione quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Art. 21 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

23

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire al DEC apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- ogni onere relativo alla realizzazione del servizio, in relazione all'entità, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di quanto prestabilito; la recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'area oggetto di intervento;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte dell'area oggetto di intervento e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal DEC, allo scopo di migliorare la sicurezza;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dell'area e delle vie di transito, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- il libero accesso ed il transito nelle aree oggetto di intervento, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nell'area di intervento e nei luoghi di deposito, a sua cura e spese, secondo le disposizioni del DEC nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato dell'area qualora venisse richiesto dal DEC, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato dell'area in oggetto, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 5 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la fornitura e posa in opera, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative del servizio;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine delle aree oggetto di intervento. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. Il DEC ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- **Stante la ristrettezza degli spazi interni alla struttura ospedaliera, NON verrà messo a disposizione dell'appaltatore alcuno spazio esterno alla propria area di lavorazione per servizi igienici, spogliatoi, mensa o magazzino che dovessero essere necessari per l'esecuzione dell'opera. Questi spazi dovranno essere reperiti a carico dell'appaltatore esternamente all'azienda ospedaliera. I piazzali potranno essere occupati per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.**

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Oggetto dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

25

Art. 22 – Definizione delle controversie – eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di Contabilità - forma e contenuto delle riserve - Accordo bonario.

Eccezioni e riserve dell'esecutore

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora i documenti contabili siano redatti in forma digitale, le riserve possono essere esplicitate tramite PEC da trasmettersi nei medesimi tempi al DEC ed alla stazione appaltante; la PEC correttamente inviata costituirà parte integrante del documento contabile.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, trova applicazione quanto previsto nell'articolo 34 e 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Accordo bonario

Trova applicazione quanto previsto nell'articolo 211 del D.Lgs. 36/2023 e nei rimandi in esso contenuti.

Art. 23 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Revisione dei prezzi.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i servizi appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque servizio;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi.

La revisione verrà applicata nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi verranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT; con riguardo ai contratti di servizi e forniture dovranno intendersi gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo da utilizzarsi saranno quelli pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Qualora le somme appositamente accantonate per la revisione prezzi risultassero insufficienti, per far fronte ai maggiori oneri, si utilizzeranno:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Per quanto riguarda eventuali categorie di servizio non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- a) desumendoli dai prezzi di cui al periodo precedente;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 24 – Ulteriori disposizioni

L'appaltatore, perfettamente edotto della particolarità dell'intervento, accetta incondizionatamente di eseguire il servizio in oggetto nel rispetto delle necessità comunicate dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione del servizio (orari e giorni di lavoro da rispettare, eventuali interruzioni temporanee) senza richiedere eventuali maggiori oneri aggiuntivi e confermando la tempistica per l'ultimazione del servizio prevista dal contratto

Rapporto di verifica firma digitale



Dati dell'Rdo

Numero Rdo:	4285441
Nome Rdo:	MISURE COMPENSATIVE DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'OSPEDALE CIVILE E
Nome della Richiesta:	Capitolato Speciale d'Appalto
Tipologia documento:	Da reinviare

Esito della verifica firma

Esito della verifica : Firma valida

Dati del documento per il quale è stata effettuata la verifica firma

Nome file:	01_CSA.pdf _ 1_.pdf
Descrizione documento:	capitolato
Impronta del file:	Firma valida
Data di generazione del rapporto:	 15/07/2024 10:25:19
Verifica effettuata alla data:	 30/04/2024 17:02:00
Numero firmatari:	2

Dati firmatari del documento ed esito verifica firma

Firmatario 1:**Nome e Cognome del firmatario:** FRANCESCO ERNESTO BALDUZZI**Codice fiscale:** BLDFNC70A05F965R**Numero di serie:** 1083710**Validità del Certificato di Firma:** dal 17/01/2022 11:09:10 al 17/01/2025 01:00:00**Rilasciato da:** InfoCamere S.C.p.A.**Nazione Ente Certificatore:** IT**Issuer DN:** CN=InfoCamere**Formato Firma:** PAdES-BES**Esito della verifica:** null**Stato di revoca:** Il certificato NON risulta revocato**Verifica CRL:** Certificato con CRL

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Firmatario 2:**Nome e Cognome del firmatario:** FRANCESCO ERNESTO BALDUZZI**Codice fiscale:** BLDFNC70A05F965R**Numero di serie:** 1083710**Validità del Certificato di Firma:** dal 17/01/2022 11:09:10 al 17/01/2025 01:00:00**Rilasciato da:** InfoCamere S.C.p.A.**Nazione Ente Certificatore:** IT**Issuer DN:** CN=InfoCamere**Formato Firma:** PAdES-BES**Esito della verifica:** null**Stato di revoca:** Il certificato NON risulta revocato**Verifica CRL:** Certificato con CRL

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC